



Data **22 GIU. 2022** Protocollo N° **279719** / Class: Prat. Fasc. Allegati N° **1**

Oggetto: Punto vendita carburanti Gianni Petroli S.r.l. (ex PV Shell 93.122) Località Canale Lombardo - Chioggia (VE). Progetto unico di bonifica.

**Trmissione del verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 10/03/2022.**

Alla ditta **Kuwait Petroleum Italia S.p.A.**  
Coordinamento Protezione Ambientale  
viale Oceano Indiano, 13  
00144 – Roma  
*kupitsede@pec.q8.it*  
*kupitambiente@pec.q8.it*

Alla ditta **Gianni Petroli S.r.l.**  
Località Saloni 32/D  
30015 Chioggia (VE)  
*giannipetroli@itpec.it*

**Al Comune di Chioggia**  
Settore Lavori Pubblici – Servizio Ambiente  
Palazzo Morari – Calle S. Cristoforo, 264  
30015 – Chioggia (VE)  
*chioggia@pec.chioggia.org*

Alla **Città metropolitana di Venezia**  
Difesa del suolo e Tutela del Territorio  
Ufficio bonifiche  
via Forte Marghera, 191  
30173 – Mestre - Venezia  
c.a. Dott. M. Gattolin  
*protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it*

All'Azienda **ULSS 3 Serenissima**  
Dipartimento di Prevenzione  
Distretto del Veneziano  
P.le S.L. Giustiniani 11/D  
30174 Zelarino - Venezia  
c.a. dott.ssa M. Gregio  
*protocollo.aulss3@pecveneto.it*

Area Tutela e Sicurezza del Territorio  
**Direzione Progetti speciali per Venezia**  
U.O. Bonifiche Ambientali e Legge speciale per Venezia  
Cannaregio, 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia Tel. 041279 – 5941 - 2243  
<http://www.regione.veneto.it>  
PEC: *progettispecialivenezia@pec.regione.veneto.it*  
Codice Univoco Ufficio BJ02J5



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

All' **A.R.P.A.V.**  
Dipartimento Provinciale di Venezia  
via Lissa, 6  
30171 – Mestre – Venezia  
c.a. Ing. P. Zilli  
*dapve@pec.arpav.it*

e.p.c.

Alla ditta **Aecom URS Italia S.p.a.**  
Via Watt, 27  
20143 Milano  
*aecom@aecompec.it*

In allegato alla presente, si trasmette copia del verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 10/03/2022.

Distinti saluti.

Il Direttore  
*dott. Giovanni Ulliana*

Prat. 50/2009\_Kuwait Petroleum\_CanaleLombardo\_Chioggia  
Referente Dott. S. Fassina tel. 0412795713

*Area Tutela e Sicurezza del Territorio*  
**Direzione Progetti speciali per Venezia**  
*U.O. Bonifiche Ambientali e Legge speciale per Venezia*  
Cannaregio, 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia Tel. 041279 – 5941 - 2243  
<http://www.regione.veneto.it>  
PEC: *progettispecialiveneziaspeciali@pec.regione.veneto.it*  
Codice Univoco Ufficio BJ02J5



**REGIONE DEL VENETO**  
**Area Tutela e Sicurezza del Territorio**  
*Direzione Progetti speciali per Venezia*

**Legge Regionale n. 19/2013. Approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nell'ambito territoriale del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.**

**CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA**

*Verbale della seduta del*

**10 Marzo 2022**

**La Conferenza di Servizi decisoria è stata convocata con nota n. 89409 del 25 Febbraio 2022, per il giorno 10 Marzo 2022, in video collegamento con la cabina di regia presso gli uffici della Direzione Progetti speciali per Venezia a Palazzo Linetti, Calle Priuli, Cannaregio 99, Venezia.**

Presiede la Conferenza di Servizi il Dott. Giovanni Ulliana, Direttore della Direzione Progetti speciali per Venezia, giusta delega del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio. Dopo aver acquisito agli atti le deleghe dei rappresentanti tecnici degli Enti convocati, viene dato l'inizio dei lavori in videocollegamento.

**Proponente:** Kuwait Petroleum Italia S.p.A.

**Area:** Comune di Chioggia (VE)

**Titolo:** Punto vendita carburanti Gianni Petroli S.r.l. (ex PV Shell 93.122) Località Canale Lombardo - Chioggia (VE). Progetto unico di bonifica.

Trasmesso dalla società di consulenza Aecom URS Italia S.p.A. con nota del 17/12/2021 ed acquisito agli atti dalla Direzione Progetti speciali per Venezia con prot. n. 588761 del 17.12.2021.

Il dott. Alessandro Canella, tecnico istruttore che svolge la propria attività nella Direzione Progetti Speciali per Venezia, riepiloga sinteticamente l'iter che ha seguito il progetto e chiede parere agli Enti.

Il procedimento relativo al Punto Vendita Carburanti in oggetto è iniziato nel 2008 a seguito della segnalazione da parte di Shell Italia Spa di una potenziale contaminazione.

Nel 2010 il documento di Analisi di Rischio presentato dalla società di consulenza per conto di Shell Italia Spa non è stato approvato per carenza documentale.

Nel frattempo sono intervenute delle variazioni sia nella gestione che nella proprietà del Punto Vendita e il procedimento è ripreso da parte di KRI S.p.A subentrata nella gestione del Punto Vendita.

Da settembre 2020 la ditta KRI S.p.A. ha svolto una serie di indagini nell'area in esame dalle quali è emerso che il sito risulta contaminato in relazione alla matrice acqua di falda relativamente ai parametri Idrocarburi totali, MTBE ed ETBE.

Il progetto di bonifica in esame prevede il raggiungimento degli obiettivi di bonifica adottando le seguenti tecnologie di bonifica:

- Sistema di contenimento idraulico Pump & Treat
- In-situ Chemical Oxidation (ISCO) campagne di iniezione di agente ossidante in questo caso di perossido di idrogeno

- Monitoraggio della durata di 1 anno
- Eventuale intervento di finitura mediante iniezioni localizzate.

Il Progetto prevede la reimmissione delle acque trattate nel Canale Lombardo nel rispetto dei limiti normativi per acque superficiali di cui al D.Lgs. 152/2006 e del D.M. 31/15.

In linea di massima il progetto proposto si ritiene approvabile anche se è necessario approfondire degli aspetti relativamente ai limiti allo scarico delle acque trattate dall'impianto Pump & Treat, nel Canale Lombardo che a sua volta recapita nella Laguna di Venezia, e quindi soggetto alle restrizioni definite dal D.M. 30 luglio 1999 "Ronchi-Costa". Tale scarico necessita il conseguimento dell'Autorizzazione da parte del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (ex Magistrato alle Acque – Venezia).

Per la chiusura del procedimento si ritiene che la ditta debba eseguire almeno n. 3 monitoraggi consecutivi delle acque sotterranee di cui almeno uno in contraddittorio con ARPAV che dimostrano il non superamento dei limiti di cui la tabella 2 dell'allegato 5 titolo V alla parte IV del D.Lgs 152/06.

E' necessaria inoltre una verifica dei dati catastali.

Prende la parola la dott.ssa B. Cremaschi, responsabile dell'istruttoria per conto di Arpav di Venezia che, in considerazione dei risultati delle indagini riportati dal Proponente nel documento in esame e le proposte fatte ai fini del raggiungimento degli obiettivi di bonifica, rileva quanto di seguito.

- Dato che le acque dopo il trattamento nell'impianto di P&T, vengono immesse nel Canale Lombardo che recapita nella Laguna di Venezia, la normativa di riferimento è il D.M. 30 luglio 1999 "*Limiti agli scarichi industriali e civili che recapitano nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, ai sensi del punto 5 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia*" (cosiddetto "Ronchi-Costa"). L'Ente competente per il rilascio dell'autorizzazione è il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (ex Magistrato alle Acque – Venezia).
- Il Proponente, sulla base dei dati idrogeologici a disposizione, dovrebbe provare a definire/stimare in modo più dettagliato l'estensione della zona di richiamo generata dall'attivazione dell'emungimento al piezometro P6.
- Il Proponente deve chiarire come e con che tempi possa verificare la reale estensione della zona di cattura a valle dell'attivazione dell'impianto. Si evidenzia che l'intervento deve evitare la diffusione dei contaminanti dal sito verso zone non inquinate e matrici ambientali adiacenti, pertanto l'eventuale non efficacia dell'emungimento previsto dovrà essere verificata nel minor tempo possibile, così da poter attuare contestualmente immediatamente misure correttive.
- In considerazione dell'alta conducibilità delle acque sotterranee dovuta all'intrusione salina, si consiglia di verificare l'efficacia del trattamento ISCO proposto con un test pilota da effettuarsi in uno dei piezometri dove è stata rilevata la maggior contaminazione (P2 o P6). L'area di influenza dovrà essere accuratamente definita in modo da poterla monitorare evitando la dispersione e diffusione di acque contaminate o comunque "alterate" al di fuori del sito di proprietà. Inoltre al fine di verificare se le diverse condizioni di ossidazione della falda favoriscono in qualche modo il rilascio di metalli pesanti (compreso il Cromo VI) dal terreno, questi ultimi dovranno essere inseriti nel set analitico da considerare per il monitoraggio in corso d'opera.
- In caso di esito positivo del test ed estensione del trattamento ISCO ai piezometri che presentano concentrazioni più elevate di contaminanti (P2, P4, P5 e P6), si dovrà nuovamente delimitare accuratamente l'area di influenza, che dovrà poi essere monitorata in modo da garantire che l'immissione di sostanze estranee nelle acque sotterranee, non fuoriesca dalla stessa. Si ricorda che l'immissione di sostanze estranee nelle acque sotterranee, nella misura in cui questa sia significativa e misurabile, comporta infatti il configurarsi della fattispecie di cui all'Art. 300, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, relativa al danno ambientale. Anche in questo caso i metalli pesanti (compreso il Cromo VI) dovranno

essere inseriti nel set analitico.

- Per quanto concerne le modalità di collaudo dell'intervento, si ritiene che la Parte possa procedere allo spegnimento dell'impianto dopo n. 2 campagne di monitoraggio senza superamenti degli obiettivi di bonifica. Successivamente per la verifica dell'eventuale effetto rebound e ai fini della richiesta di chiusura dell'iter di bonifica, dovranno essere eseguiti campionamenti con le frequenze di seguito indicate:
  - a distanza di 10 giorni dallo spegnimento dell'impianto;
  - a distanza di 3 mesi dallo spegnimento dell'impianto;
  - a distanza di 6 mesi dallo spegnimento dell'impianto;
  - a distanza di 1 anno dallo spegnimento dell'impianto.
- Si ritiene opportuno che vengano svolte in contraddittorio con l'Agenzia almeno la prima e l'ultima campagna di monitoraggio.
- Pur concordando che l'utilizzo attuale dell'area corrisponde a "Siti a uso commerciale e industriale", si chiede di fornire i riferimenti catastali e il Certificato di Destinazione Urbanistica per la verifica della destinazione d'uso dell'area.

Interviene il Dott. L. Mason dell'Arpav, evidenziando che dovrebbe essere richiesto alla ditta di dimostrare che l'effetto dell'emungimento previsto con un singolo piezometro è in grado di generare un effetto di richiamo da tutti i punti posti a confine e quindi, conseguentemente, di garantire che la contaminazione non fuoriesca dal sito oggetto di indagine.

Ritiene poi che la ditta debba definire preventivamente le modalità di esecuzione e le tempistiche del monitoraggio.

Ritiene poi che la ditta debba motivare e giustificare le determinazioni in merito al raggio di influenza e alla portata dell'emungimento, definendo poi, se possibile, il tempo che sarà necessario affinché i piezometri al confine del sito diano eventuale evidenza dell'emungimento adottato. Ritiene poi che tali informazioni ed evidenze dovranno quindi essere utilizzate per tarare il sistema ed eventualmente implementarlo con ulteriori emungimenti

Richiama e ricorda poi che l'emissione dell'autorizzazione allo scarico dall'impianto Pump & Treat in Laguna di Venezia è di competenza del Provveditorato alle Opere Pubbliche.

Infine, in merito al trattamento ISCO, evidenzia che, visto che si procederà con l'immissione di sostanze estranee nelle acque sotterranee, ritiene opportuno che la Ditta svolga tutte le verifiche necessarie sui prodotti che verranno immessi in falda al fine di garantire che non possano verificarsi potenziali contaminazioni delle acque sotterranee dovute a sostanze contenute nei prodotti stessi.

Gli Enti svolgono alcune considerazioni sulla necessità di eseguire un test pilota in virtù della limitata estensione del sito e della possibilità che l'esecuzione dello stesso provochi un allungamento delle tempistiche e viene valutata come alternativa l'esecuzione di un test di laboratorio.

Prende la parola il dott. L. Mason dell'Arpav di Venezia che, viste le ridotte dimensioni del sito, condivide e ritiene sufficiente l'esecuzione di un test di laboratorio, purchè venga garantita e verificata l'assenza di contaminazioni indotte dal reagente utilizzato e non si verifichino superamenti dei limiti allo scarico.

Ritiene infine che la ditta potrebbe effettuare, prima della Conferenza di Servizi decisoria, il suddetto test di laboratorio, e sulla base dei risultati, valutare quindi la necessità dell'implementazione anche di un test pilota.

Interviene il dott. P. Ciuffi, della Città Metropolitana di Venezia, che concorda nell'opportunità di effettuare una prova di laboratorio qualora la ditta non sia in possesso di precedenti esperienze in condizioni analoghe.

In aggiunta a quanto già evidenziato dagli altri Enti, esprime le seguenti osservazioni:

- la ditta deve spiegare se è stata valutata l'ipotesi di scarico delle acque trattate in rete fognaria, qualora presente, ed autorizzazione rilasciata dal gestore della stessa;
- trattandosi di un progetto di bonifica con impianto di trattamento delle acque sotterranee

con scarico in laguna di Venezia, individuata Area sensibile alla lettera c) dell'Art. 12 del Piano di Tutela della Acque, si richiede, a garanzia delle acque lagunari, la restituzione di un report di monitoraggio della qualità delle acque emunte e scaricate dopo 1 mese dalla prima attivazione dell'impianto di P&T con comunicazione da inviare agli interessati Enti nel procedimento;

- si richiede alla ditta di valutare quanto prima la possibilità di un nuovo piezometro di emungimento tra quelli installati, qualora il solo punto P6 non sia idraulicamente sufficiente al contenimento della contaminazione;
- considerate la frequenza dei rilievi freatici, si ritiene opportuno in ogni caso la restituzione di carte isofreatiche a verifica dei diversi andamenti che la falda può assumere considerando la relazione delle acque sotterranee con le variazioni di marea anche in fase di emungimento a verifica del contenimento della contaminazione.

Gli Enti concordano sulla necessità che la ditta invii tutta la documentazione al Provveditorato per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico nell'occasione della prossima Conferenza di Servizi decisoria.

Riprende la parola il Dott. P. Ciuffi della Città Metropolitana di Venezia ritenendo necessario che la ditta dimostri l'efficacia dell'emungimento programmato da un solo punto.

Interviene il geom. Gradara del Comune di Chioggia che ritiene di non aver nulla da aggiungere in quanto il progetto è già stato esaminato nei suoi vari aspetti.

Interviene la dott.ssa Visentin collaboratrice della dott.ssa Maria Gregio dell'Ulss 3 Serenissima che concorda con quanto già discusso dagli Enti.

Vengono introdotti i rappresentanti della ditta proponente e riassunto l'esito della Conferenza di Servizi.

Si precisa che ARPAV partecipa alla Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., secondo le disposizioni operative emanate dal Direttore Generale con nota prot. n. 12440 del 08/02/2017, in coerenza con le proprie finalità istituzionali, si limita alla sola valutazione tecnica ed il suo parere è reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 242, comma 12, del D.Lgs 152/06. Tale valutazione è finalizzata a fornire un giudizio tecnico propedeutico all'emissione del provvedimento di competenza dell'Amministrazione procedente, ma non riveste carattere vincolante.

**Dopo approfondita discussione, preso atto di quanto sopra esposto, la Conferenza di Servizi ritiene di sospendere la valutazione del documento in esame richiedendo alla ditta le seguenti integrazioni documentali:**

1. La ditta deve inviare la richiesta di autorizzazione allo scarico dall'impianto di Pump&Treat nel Canale Lombardo, al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (ex Magistrato alle Acque – Venezia).
2. Il Proponente, sulla base dei dati idrogeologici a disposizione, deve definire in modo dettagliato l'estensione della zona di richiamo idraulico generata dall'attivazione dell'emungimento al piezometro P6.
3. Devono essere definite le modalità e le tempistiche con le quali venga verificata la reale estensione della zona di cattura idraulica a valle dell'attivazione dell'impianto di emungimento.
4. Si richiede alla ditta di valutare l'inserimento di un nuovo piezometro di emungimento tra quelli installati, qualora il solo punto P6 non sia sufficiente al contenimento della contaminazione.
5. L'intervento di emungimento deve evitare la diffusione dei contaminanti dal sito verso zone non inquinate e matrici ambientali adiacenti.

6. In considerazione dell'alta conducibilità delle acque sotterranee dovuta all'intrusione salina, si chiede di verificare l'efficacia del trattamento ISCO proposto con test di laboratorio.
7. In caso di esito positivo del test di laboratorio ed estensione del trattamento ISCO ai piezometri che presentano concentrazioni più elevate di contaminanti (P2, P4, P5 e P6), si dovrà nuovamente delimitare accuratamente l'area di influenza, che dovrà poi essere monitorata in modo da garantire che l'immissione di sostanze estranee nelle acque sotterranee, non fuoriesca dalla stessa.
8. La ditta deve definire l'area di influenza dell'intervento di bonifica in modo da poterla monitorare evitando la dispersione e diffusione di acque contaminate o comunque "alterate" al di fuori del sito di proprietà e, al fine di verificare se le diverse condizioni di ossidazione della falda favoriscono in qualche modo il rilascio di metalli pesanti (compreso il Cromo VI) dal terreno. I parametri dei metalli dovranno essere inseriti nel set analitico da considerare per il monitoraggio in corso d'opera.
9. Si ricorda che l'immissione di sostanze estranee nelle acque sotterranee, nella misura in cui questa sia significativa e misurabile, comporta il configurarsi della fattispecie di cui all'Art. 300, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, relativa al danno ambientale. Anche in questo caso i metalli pesanti (compreso il Cromo VI) dovranno essere inseriti nel set analitico.
10. Per quanto concerne le modalità di collaudo dell'intervento, la Ditta deve procedere allo spegnimento dell'impianto dopo n. 2 campagne di monitoraggio senza superamenti degli obiettivi di bonifica come indicato. Successivamente per la verifica dell'eventuale effetto rebound e ai fini della richiesta di chiusura dell'iter di bonifica, dovranno essere eseguiti campionamenti con le frequenze di seguito indicate:
  - a distanza di 10 giorni dallo spegnimento dell'impianto;
  - a distanza di 3 mesi dallo spegnimento dell'impianto;
  - a distanza di 6 mesi dallo spegnimento dell'impianto;
  - a distanza di 1 anno dallo spegnimento dell'impianto.Si ritiene opportuno che vengano svolte in contraddittorio con ARPAV almeno la prima e l'ultima campagna di monitoraggio.
11. Si chiede di fornire i riferimenti catastali e il Certificato di Destinazione Urbanistica per la verifica della destinazione d'uso dell'area.
12. Trattandosi di un progetto di bonifica con impianto di trattamento acque con scarico in laguna di Venezia, individuata Area sensibile alla lettera c) dell'Art. 12 del Piano di Tutela della Acque, si richiede, a garanzia delle acque lagunari, la restituzione di un report di monitoraggio della qualità delle acque emunte e scaricate dopo 1 mese dalla prima attivazione dell'impianto di P&T con comunicazione da inviare agli interessati Enti nel procedimento.
13. Considerata la frequenza dei rilievi freatici, si ritiene opportuno in ogni caso la restituzione di carte isofreatiche a verifica dei diversi andamenti che la falda può assumere, considerando la relazione delle acque sotterranee con le variazioni di marea anche in fase di emungimento a verifica del contenimento della contaminazione.

**Il termine per la conclusione del procedimento relativo al documento in esame, rimane sospeso, in attesa delle integrazioni documentali richieste, che dovranno essere presentate entro 60 giorni dal ricevimento del presente verbale**

Il Verbalizzante  
Dott. Alessandro Canella

Il Presidente  
Dott. Giovanni Ulliana



*I partecipanti alla Conferenza di Servizi (Enti Pubblici) presenti per tutta la seduta o in parte:*

Dott. G. Ulliana – Regione Veneto  
Dott. A. Canella – Regione Veneto  
Ing. D. Biasiotto – Regione Veneto  
Dott.ssa M. Gregio - AULSS 3 Serenissima  
Dott.ssa L. Visentin - AULSS 3 Serenissima  
Dott. L. Mason – ARPAV di Venezia  
Dott.ssa B. Cremaschi – ARPAV di Venezia  
Geom. P. Ciuffi – Città Metropolitana di Venezia  
Dott. M. Perini – Città Metropolitana di Venezia  
Geom. N. Gradara - Comune di Chioggia

*I partecipanti alla Conferenza di Servizi (ditta proponente) presenti per tutta la seduta o in parte:*

Ing. M. Perolo ditta AECOM URS Italia Spa consulente ditta Kuwait Petroleum Italia Spa  
Dott. A. Segatto ditta AECOM URS Italia Spa consulente ditta Kuwait Petroleum Italia Spa  
Dott. Valerio Borrelli ditta Kuwait Petroleum Italia Spa  
Avv. D. Toffanin consulente ditta Gianni Peroli S.r.l.  
Avv. L. Massaro consulente ditta Gianni Peroli S.r.l.